

CONVENZIONE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

TRA

Associazione Euromobility, con sede in Roma – via Monte Tomatico 1- 00141, partita IVA 13258810152, posta elettronica amministrazione@euromobility.org, PEC euromobility@pec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Lorenzo Bertuccio, (di seguito “Euromobility” o “Associazione”).

E

La BCPOD Srl (C.F e P.IVA 11312820969), con sede Legale in 20900 Monza (MB) – Via Monti e Tognetti, 7 - sede operativa in Paderno Dugnano Via Erba 108, PEC bcbox@lamiapec.it, in persona del Legale Rappresentante Giovanni Valentino (di seguito anche la “Società”).

PREMESSO

- che la Società ha creato un progetto, tutto italiano, nato con l’obiettivo di offrire agli utilizzatori di Biciclette, E-bike, Bici-Cargo e monopattini il primo network di parcheggi che possa garantire la massima sicurezza, contrastando in modo efficace il crescente mercato dei furti/vandalizzazione di questi mezzi. La Società svolge l’attività di produzione, commercializzazione e noleggio e di servizio di Box denominati POD.
- che è interesse dell’Associazione Euromobility mettere a disposizione dei propri iscritti la possibilità di usufruire dell’attività e/o dei servizi della Società usufruendo di vantaggi riservati;
- che allo stesso tempo è interesse della Società promuovere la propria attività e dare pubblica visibilità al proprio nome nello specifico ambito della propria competenza professionale;
- che la Società è in possesso dei requisiti etici e morali richiesti;
- che l’attività svolta dalla Società è considerata utile agli iscritti dell’Associazione Euromobility e/o di ausilio alla propria attività;

ciò premesso, tra le parti

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. la premessa è da considerarsi parte integrante del presente contratto;
2. la Società per la durata della presente convenzione si impegna ad offrire a tutti gli iscritti all’Associazione Euromobility nello svolgimento della propria attività e comunque su tutti i servizi forniti uno sconto e/o agevolazione, come meglio specificata nell’allegato “**Dati Convenzione**”;
3. a fronte degli impegni assunti dalla Società, l’Associazione Euromobility si impegna a divulgare, mediante comunicazione diretta a tutti i propri iscritti, il contenuto della presente convenzione;
4. l’Associazione Euromobility, nel solo caso che la Società è anche associata Euromobility, si impegna altresì a divulgare la convenzione anche tramite i propri social network e nella propria

newsletter mensile. È parimenti data facoltà alla Società di pubblicizzare la convenzione attraverso la propria pagina Web e social. Questo articolo non si applica in tutti gli altri casi.

5. la presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta.

Nel caso in cui una parte intenda disdire il presente contratto dovrà inviare una PEC contenente una formale comunicazione in tal senso che dovrà pervenire all'altra parte entro il termine tassativo di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale;

6. La Società e l'Associazione Euromobility acconsentono e si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione o in dipendenza del presente contratto nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito, anche "GDPR") e di ogni legge e provvedimento in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabile. La Società, nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati personali degli iscritti all'Associazione Euromobility che dovessero aderire alla presente convenzione, opererà quale titolare autonomo del trattamento, così come definito dal GDPR, assolvendo a tal uopo tutte le conseguenti obbligazioni.

7. la presente convenzione si intenderà comunque risolta di diritto nei seguenti casi, che si elencano tassativamente:

- a. mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui al punto n. 2);
- b. qualsiasi comportamento di una delle due parti contrario a buona fede, correttezza e diligenza da cui consegua un danno per l'interesse e l'immagine dell'altra parte;

8. la parte che con il suo comportamento avrà dato luogo alla risoluzione del contratto sarà tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non comunque cagionati all'altra parte;

9. ciascuna delle parti consente esplicitamente all'altra l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, a condizione che tale comunicazione si renda strettamente necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

10. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 c.p.c., in caso di controversia sulla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto le parti di comune accordo scelgono come Foro esclusivamente competente a decidere il Tribunale Ordinario di Roma.

Letto, confermato, sottoscritto Roma, lì 07/05/2024

Il Legale Rappresentante



Il Presidente

(Ing. Lorenzo Bertuccio)

